

PROGETTO DI FUSIONE
(art. 2501-ter codice civile)

Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Salerno Credito Cooperativo, soc. coop., e della Banca di Credito Cooperativo di Serino, soc. coop., nella Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella, soc. coop.

La Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella (di seguito anche solo “BCC di Battipaglia” o “Società incorporante” o “incorporante”), la Banca di Salerno Credito Cooperativo (di seguito anche solo “BCC di Salerno” o “Società incorporanda” o “incorporanda” ovvero, unitamente alla successiva, “Società incorporande” o “incorporande”) e la Banca di Credito Cooperativo di Serino (di seguito anche solo “BCC di Serino” o “Società incorporanda” o “incorporanda” ovvero, unitamente alla precedente, “Società incorporande” o “incorporande”) - a conclusione delle trattative e in conformità alle intese raggiunte - hanno concordemente deliberato, con decisioni dei relativi Consigli di amministrazione, da ultimo in data 4 ottobre 2016 per la prima, 5 ottobre 2016 per la seconda e 10 ottobre 2016 per la terza], di procedere a un’operazione di fusione, e ciò dopo essersi date atto che:

- a) le motivazioni dell’operazione sono ampiamente illustrate nelle relazioni dei Consigli di amministrazione alle rispettive assemblee;
- b) la fusione è possibile poiché le Società partecipanti non sono sottoposte a procedure concorsuali né sono in liquidazione;
- c) la fusione avrà luogo sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2016 ovvero – se fosse necessario per rispettare la previsione dell’art. 2501-*quater*, 1° comma, c.c. – del 30 settembre 2016.

In relazione a ciò, gli Organi amministrativi delle tre Società hanno formulato il seguente progetto di fusione *ex art. 2501-ter cod. civ.*

1. Dati generali delle Società e modalità di realizzazione della fusione

1.1 – Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella, società cooperativa, con sede in Battipaglia (SA), p.zza A. De Curtis nn. 1-2, C. F. 00258900653, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno e all’Albo delle banche, aderente al Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo;

1.2 - Banca di Salerno Credito Cooperativo, società cooperativa, con sede in Salerno (SA), via Velia n.15, C. F. 00169770658, iscritta al Registro delle Imprese di Salerno e all’Albo delle banche, aderente al Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo;

1.3 - Banca di Credito Cooperativo di Serino, società cooperativa, con sede in Serino (AV), via Roma n. 100, C. F. 00591180641, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino e all'Albo delle banche, aderente al Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo.

La fusione viene realizzata mediante incorporazione della Banca di Salerno Credito Cooperativo, società cooperativa, e della Banca di Credito Cooperativo di Serino, società cooperativa, nella Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella, società cooperativa, che a seguito della fusione assumerà la nuova denominazione di <<Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana - Credito Cooperativo - Società cooperativa>>, conservando la sede legale in Battipaglia (SA).

2. Statuto della Società incorporante

Gli statuti delle tre Società che prendono parte alla fusione sono in linea con lo statuto-tipo delle BCC condiviso dalla Banca d'Italia e sono quindi sostanzialmente coincidenti.

L'atto costitutivo (*id est*, statuto) della Società incorporante corrisponde al testo statutario attualmente in vigore presso quest'ultima, al quale si rende necessario solo apportare talune modificazioni mediante interventi all'art. 1, al fine di recepire il cambiamento di denominazione sociale alla luce della più ampia caratterizzazione territoriale della banca risultante dalla fusione, all'art. 3 (e conseguentemente agli artt. 24 e 35), in virtù dei riflessi dell'operazione sulla zona di competenza territoriale, che richiedono la previsione – secondo il testo dello statuto-tipo - di una sede distaccata (già esistente presso una delle incorporande), e alle disposizioni transitorie dell'art. 53 (che reca previsioni ormai prive di effetto), per preordinare un modulo di rappresentatività territoriale delle cariche sociali.

Con l'occasione, si intende anche introdurre i nuovi terzo e quarto comma all'art. 15 (liquidazione della quota del socio), e ciò per adeguare le disposizioni statutarie a norme recentemente emanate, pur in assenza di una modifica di tal fatta allo statuto-tipo delle banche di credito cooperativo, nonché intervenire – alla luce delle maggiori dimensioni e diverse articolazioni che assumerà la società risultante dalla fusione - sugli articoli 20 (unitamente agli artt. 50 e 51, per correggere minimi refusi), 21 (inserimento di ulteriori due commi in tema di acquisto di azioni proprie, conformemente al testo opzionale dello statuto-tipo), 24 (adeguamento dell'elenco dei quotidiani sui quali pubblicare l'avviso di convocazione dell'assemblea), 25 (elevazione da una a tre delle deleghe in caso assemblea ordinaria, uniformando il limite già previsto per la straordinaria, e quindi adottando il testo base dello statuto-tipo; inserimento della possibilità di svolgimento dei lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione), 28 (riduzione del *quorum*

deliberativo per la delibera di scioglimento anticipato della società, alla quale viene equiparata la trasformazione della stessa), 30 (introduzione della disciplina relativa alla carica di presidente onorario, secondo il testo opzionale dello statuto-tipo), 32 (assegnazione al Consiglio di amministrazione della competenza a nominare i vice presidenti dello stesso, secondo il testo base dello statuto-tipo), 33 (conseguente previsione della disciplina del numero e della nomina dei vice presidenti da parte Consiglio di amministrazione, conformemente al testo base dello statuto-tipo), 35 (puntualizzazione in ordine alle decisioni relative ai rapporti mutualistici, per evitare che non possano essere delegate alcune attività ricorrenti, come la concessione e la revoca di affidamenti nei confronti di soci; previsione della costituzione, in coerenza con l'avvertenza riportata nello statuto-tipo, di comitati endoconsiliari nonché di comitati zionali volti a rafforzare i rapporti, anche conoscitivi, con i diversi ambiti territoriali; più dettagliata disciplina delle modalità e della tempistica dell'informativa a seguito dell'esercizio delle deleghe operative), 36 (chiarimento circa la cadenza delle riunioni consiliari), 41 (esplicitazione in ordine agli obblighi informativi del comitato esecutivo), 45 (adeguamento formale in relazione alla modifica del precedente art. 35) e 54 (soppressione della norma, le cui disposizioni sono ormai prive di effetto).

Il testo dello statuto della Società incorporante contenente le variazioni in parola – evidenziate con il carattere sottolineato rispetto a quello vigente - è allegato sotto la lettera "A" al presente progetto di fusione, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Per immediata evidenza, si riporta di seguito il testo delle sole norme transitorie innanzi richiamate.

Art. 53

Disposizioni transitorie

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 32 e in dipendenza della fusione con le banche di seguito indicate, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione medesima, e sino alla scadenza del mandato triennale in corso alla suddetta data, il Consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da dodici amministratori, dei quali due provenienti dalla compagine sociale della Banca di Salerno Credito Cooperativo e due dalla compagine sociale della Banca di Credito Cooperativo di Serino.

Per il mandato triennale successivo a quello indicato al comma precedente, due componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti fra i soci appartenenti alla compagine sociale della Banca di Salerno Credito Cooperativo al momento della decorrenza della fusione e altri due fra i soci appartenenti alla compagine sociale della Banca di Credito Cooperativo di Serino alla stessa data di efficacia della fusione.

3. Rapporto di cambio delle azioni

Il capitale sociale è rappresentato da azioni sottoscritte da soci cooperatori; tutte e tre le Banche partecipanti alla fusione non hanno emesso obbligazioni convertibili in azioni né altri strumenti finanziari partecipativi.

Nella determinazione del rapporto di cambio delle azioni ci si attiene tassativamente alle disposizioni contenute negli statuti uniformi delle Banche partecipanti alla fusione, a norma dei quali:

- i. le riserve non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della Società (art. 15, comma 3, dello statuto di ognuna delle Società);
- ii. in caso di scioglimento della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione viene devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11, L. 31.1.1992, n. 59), con le modalità previste dalla legge (art. 52 dello statuto della Banca incorporante; artt. 51 dello statuto delle altre due Società);
- iii. in caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota sociale viene effettuata per un importo che non può mai essere superiore all'ammontare versato, restando esclusa ogni pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito (art. 15 dello statuto di ognuna delle Società).

Tanto premesso, il rapporto di cambio delle azioni delle tre Società viene determinato alla pari, senza alcun riferimento all'entità relativa ai netti patrimoniali delle Società stesse e senza, quindi, riconoscere alcun conguaglio in denaro. In virtù di ciò, poiché il valore nominale delle azioni delle tre Società è il seguente:

- BCC di Battipaglia € 2,58;
- BCC di Salerno € 2,64;
- BCC di Serino € 5,16,

il rapporto di cambio è:

- pari a due azioni del valore nominale di € 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) ciascuna della Società incorporante per ogni azione del valore nominale di € 5,16 (cinque euro e sedici centesimi) della BCC di Serino;
- pari a una azione del valore nominale di € 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) della Società incorporante per ogni azione del valore nominale di € 2,64 (due euro e sessantaquattro centesimi) della BCC di Salerno; i resti di ciascuna azione detenuta dai soci dell'incorporanda (€ 0,06 – sei centesimi di euro) si sommeranno fino a raggiungere l'ammontare di euro 2,58 per il rilascio di una ulteriore azione e così via, salvo quanto appena oltre precisato in ordine ai resti che non consentano ciò.

Il numero complessivo delle azioni attualmente sottoscritte da ciascun socio delle incorporande consente ad ognuno di questi di ottenere, a titolo di concambio, almeno una azione dell'incorporante del valore nominale di euro 2,58, e quindi di conservare la qualità di socio.

Considerato che:

- a) il valore di euro 5,16 delle azioni della BCC di Serino è multiplo perfetto del valore delle azioni dell'incorporante (euro 2,58), per i soci di questa incorporanda si verificherà puramente e semplicemente il frazionamento "virtuale" delle azioni, con un rapporto di due azioni nuove per una posseduta;
- b) il valore di euro 2,64 delle azioni della BCC di Salerno non è multiplo perfetto del valore delle azioni dell'incorporante (euro 2,58), per i soci di questa incorporanda il frazionamento "virtuale" delle attuali azioni ai fini del complessivo concambio comporterà delle eccedenze (resti), che vanno da un minimo di € 0,06 (sei centesimi di euro) a un massimo di € 2,52 (euro due e cinquantadue centesimi) per ciascun socio, per un valore complessivo pari a circa lo 0,13% del capitale dell'incorporanda; pertanto le rispettive eccedenze, residuali rispetto a quelle equivalenti all'importo di una o più azioni di € 2,58, saranno imputate - in capo ad ognuno dei nominativi interessati - alla riserva da sovrapprezzo azioni o, in alternativa e a richiesta dei predetti soci, utilizzate a fronte della sottoscrizione di una ulteriore azione da parte di questi ultimi, previo versamento del controvalore integrativo necessario, in modo che, in entrambi i casi, si garantisce ai soci in parola di non subire alcuna riduzione del valore economico delle proprie partecipazioni a seguito dell'operazione di fusione.

4. Modalità di assegnazione delle azioni

Le azioni del valore nominale di euro 2,58 (due euro e cinquantotto centesimi) della Società incorporante, da assegnare, in ragione del predetto rapporto di cambio, ai soci delle Società incorporande, saranno attribuite mediante corrispondente aumento del capitale sociale dell'incorporante, previa conferma e convalida degli importi versati alla rispettiva incorporanda a titolo di capitale sociale.

La Società incorporante non possiede, neppure per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni delle Società incorporande, ciascuna delle quali, a sua volta, non possiede, neanche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, azioni proprie né della Società incorporante o dell'altra incorporanda.

Le operazioni di concambio delle azioni saranno eseguibili - previo ritiro degli eventuali certificati azionari, i quali non saranno più emessi - presso gli sportelli della Società incorporante a decorrere dalla data che sarà comunicata a

mezzo lettera a ciascun socio. Le azioni per le quali, decorsi novanta giorni dalla predetta data, non fosse stata avanzata richiesta di concambio, saranno concambiate di iniziativa da parte della Società incorporante, con contestuale annullamento degli eventuali originari certificati azionari.

5. Decorrenza degli effetti della fusione

La data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società incorporande saranno imputate al bilancio della Società incorporante viene prefissata al 1° (primo) gennaio 2017 (duemiladiciassette), coincidente con la data stabilita, ai sensi del secondo comma dell'art. 2504-*bis* c.c., ultima parte, per la decorrenza degli effetti giuridici della fusione, e ciò anche in ordine a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 172 del d.p.r. 22.12.1986, n. 917.

Il termine del 1° gennaio 2017 potrebbe necessitare di essere posticipato ove entro il giorno precedente non fosse possibile ottenere l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ex art. 2504 c.c.; in tal caso, la data di decorrenza di tutti di effetti richiamati al comma che precede coinciderà con il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dal predetto art. 2504 c.c., e comunque non oltre il 1° (primo) aprile 2017.

6. Decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni concambiate

La partecipazione agli utili delle azioni della Società incorporante assegnate ai soci delle incorporande è stabilita a decorrere dalla data cui sono riferibili - a norma del precedente punto del presente progetto - gli effetti della fusione, conseguenti all'imputazione delle operazioni delle Società incorporande al bilancio dell'incorporante.

Pertanto, la data di riferimento dalla quale le azioni in parola cominciano a maturare il diritto alla partecipazione agli utili - e comunque entro i limiti tassativi fissati dall'art. 50 dello statuto sociale - è stabilita al 1° (primo) gennaio 2017 (duemiladiciassette), ovvero all'eventuale diversa data di decorrenza degli effetti della fusione per come determinata a norma del punto precedente.

7. Esclusione di trattamenti differenziati

Con riferimento ai punti 7) e 8) del primo comma dell'art. 2501-*ter* cod. civ., si precisa che, non esistendo particolari categorie di soci, resta escluso qualsiasi trattamento differenziato da riservarsi a questi ultimi né vengono previsti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

8. Effetti della fusione

A norma dell'art. 2504-*bis* cod. civ., la Società incorporante assumerà tutti i diritti e gli obblighi delle incorporande, subentrando nell'esercizio di tutti gli sportelli bancari di queste, il cui personale dipendente passerà in forza all'incorporante. Per effetto della fusione verranno a cessare gli incarichi di direzione e vice-direzione aziendale, di preposizione a dipendenze e di responsabilità degli uffici del predetto personale, così come cesseranno le cariche dei componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri delle incorporande.

9. Richiami normativi

L'operazione di fusione sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), così come della normativa fiscale e di ogni altra vigente disciplina applicabile.

Allegato: testo dello statuto della Società incorporante nella versione con le modificazioni richiamate nel presente progetto di fusione.

Salerno, 5 ottobre 2016

Banca di Salerno
Credito Cooperativo
Società cooperativa
p. il Cons. di Amm.ne
Il Presidente
Rag. Angelo D'Amato